



ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"
Piazza Duc, 13 - 11024 CHATILLON AO
C.F. e Partita I.V.A. 00495190076

=====

Statuto

per il funzionamento e la gestione
dell'Istituto Regionale "A. GERVASONE"

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n° 31 del 17.10.2003.

STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE "ADOLFO GERVASONE"

=====

ARTICOLO 1 (Oggetto)

Il presente Statuto disciplina il funzionamento dell'Istituto regionale "Adolfo Gervasone", con sede legale a Châtillon, il quale ha per oggetto la gestione di un convitto per studenti nonché le attività che realizzino le funzioni dell'Istituto come centro di formazione culturale, sociale e civile, esclusa in ogni caso qualunque finalità di lucro. Si intendono ricomprese nella definizione precedente le attività a carattere culturale, sociale e civile svolte a favore di organismi non aventi finalità di lucro.

ARTICOLO 2 (Composizione e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione la cui composizione è prevista dall'articolo 2 della legge regionale n° 36 del 30 luglio 1986 e successive modificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'Amministrazione straordinaria e ordinaria dell'Istituto e può delegare parte di questi ultimi al Presidente.

ARTICOLO 3 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nella sede dell'Istituto o in altra località designata nell'avviso di convocazione inviato dal Presidente ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti e al Direttore, di regola cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

In caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritiene necessario e quando ne fa richiesta uno dei Consiglieri.

ARTICOLO 4 (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione)

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte di norma da un funzionario dell'istituto ovvero dal Direttore o da un membro del Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, firmate dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, saranno pubblicate e trasmesse alla struttura regionale di controllo ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 21 gennaio 2003, n° 3.

ARTICOLO 5

(Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore dell'Istituto, con funzioni consultive, e almeno un componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni del Consiglio possono altresì partecipare, su invito del Consiglio stesso, esperti o tecnici, con funzioni consultive.

ARTICOLO 6

(Composizione e attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, la cui composizione è prevista dall'articolo 4 della L.R. 36/1986 e successive modificazioni, esercita le seguenti funzioni:

- a) esamina il bilancio di previsione, il rendiconto generale annuale e le relazioni che li accompagnano ed esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione;
- b) controlla la regolarità della gestione finanziaria;
- c) predisponde, annualmente, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria e la trasmette alla Presidenza della Giunta regionale.

ARTICOLO 7

(Compensi)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché eventuali compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su parere conforme dell'Assessore regionale competente in materia di politiche educative.

ARTICOLO 8

(Direttore dell'Istituto)

Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 36/1986 e successive modificazioni il Consiglio di Amministrazione affida la direzione dell'Istituto a persona ritenuta competente in materia di servizi sociali o educativi, previo assenso della Giunta Regionale.

Le mansioni del direttore sono stabilite in apposito regolamento da approvarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.

ARTICOLO 9

(Anno finanziario, bilancio preventivo, rendiconto generale annuale)

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto ed approvato entro il 31 dicembre.

Il rendiconto generale annuale deve essere predisposto ed approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

ARTICOLO 10

(Finanza e contabilità)

Le norme sulla finanza e sulla contabilità dell'Istituto sono stabilite con apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto, nel quadro dei principi generali della contabilità pubblica.

ARTICOLO 11

(Regolamento sul funzionamento interno dell'Istituto)

Le norme sul funzionamento dell'Istituto sono stabilite con apposito regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto.